

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 19-05-2020

Messaggio n. 2077

OGGETTO: Zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del "ponte Morandi", verificatosi il 14 agosto 2018. Precisazioni in ordine all'obbligo contributivo per le aziende tenute al conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria

1. Premessa

L'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nel territorio della Città metropolitana di Genova; la citata disposizione ha previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o un'unità operativa all'interno della zona franca urbana alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

I profili applicativi relativi all'ambito di competenza dell'Istituto sono stati definiti con la circolare n. 14 del 4 febbraio 2020, con la quale è stato precisato che tali agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi d'imposta 2018 e 2019, nel rispetto del regime *de minimis* in materia di aiuti di stato.

Inoltre, la citata circolare individua le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, chiarendo che i soggetti individuati dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto direttoriale del 17 luglio 2019 possono utilizzare il credito verso l'Erario in compensazione fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Al riguardo, con il presente messaggio si precisa quanto segue in ordine alle aziende per le quali sussiste l'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria - Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

2. Datori di lavoro con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria

La disciplina applicabile al Fondo di Tesoreria è dettata dall'articolo 1, comma 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti^[1], è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 70/2007.

A tale contribuzione si applicano *"le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva"*, come espressamente disposto dall'articolo 1, comma 756, della legge istitutiva del Fondo di Tesoreria.

Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di liquidare il TFR ai lavoratori è in capo al datore di lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile e le altre norme in materia, anche per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2007, recante *"Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)"*, prevede infatti che la liquidazione delle quote di TFR viene erogata ai lavoratori integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, e le aziende provvedono al conguaglio, a valere sui contributi dovuti, delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria. In caso di incapacienza, ossia qualora l'importo totale delle prestazioni di spettanza del lavoratore che l'azienda è tenuta ad erogare eccede l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Tenuto conto del disposto normativo e del regime delle prestazioni come sopra descritto, si precisa che anche le imprese destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 17 luglio 2019, di riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 8 del D.L. n. 109/2018 e ss. mm. ii., sono tenute al versamento della contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria, secondo le consuete modalità.

Pertanto, detta contribuzione deve essere esclusa dalla quantificazione delle somme ammesse a compensazione, così come le quote a carico del lavoratore e, per i soggetti che svolgono attività agricole, la quota di contribuzione INAIL, come già indicato nella circolare n. 14/2020.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

^[1] Le matricole aziendali tenute all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono contrassegnate con il codice di autorizzazione 1R o 2R. L'obbligo non sussiste per i lavoratori che abbiano scelto di destinare le quote di TFR alla previdenza complementare.